

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI
A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO ANNO 2025
(DGR XI/5395/21 – DGR 1001/23 e precedenti)**

1. FINALITA'

1. In esecuzione della deliberazione regionale 3735 del 30/12/2024 il presente avviso persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.

2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) licenziamento;
- b) mobilità;
- c) cassa integrazione;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine;
- e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- f) cessazione di attività professionale o di impresa;
- g) malattia grave;
- h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

2. REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Ponte San Pietro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione di reddito, sopravvenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, tale per cui il rapporto canone/reddito raggiunga un'incidenza superiore al 30%;
- b) reddito I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 26.000,00;
- c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- d) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- e) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- f) non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con

invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo, il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

2. Le domande devono essere presentate in Comune di Ponte San Pietro presso l'Ufficio Servizi Sociali – Piazza Libertà n. 1, previo appuntamento telefono 035 6228442.

3. Il richiedente dovrà compilare la domanda, disponibile sul sito www.comune.pontesanpietro.bg.it in ogni sua parte e allegare idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti:

- a) dichiarazione sostitutiva unica dei redditi relativa al nucleo familiare (DSU) e attestazione I.S.E.E.;
 - b) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare);
 - c) atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida;
 - d) contratto di locazione;
 - e) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
 - f) ulteriore documentazione attestante la presenza di membri del nucleo con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali.
4. Non possono accedere a questa misura chi ha già usufruito di un precedente bando morosità incolpevole.

4. ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'Ufficio servizi sociali, espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede con cadenza mensile alla valutazione delle stesse e alla determinazione dell'entità del contributo erogabile ai beneficiari e alla sua finalizzazione, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

2. I contributi concessi sono finalizzati a:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

4. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
5. Il servizio sociale provvede ad elaborare con il richiedente un piano personalizzato che specifichi la destinazione del contributo e l'entità, in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione.
6. L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di € 12.000,00.
7. Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato in passato.
8. I contributi concessi con il presente provvedimento potrebbero non essere cumulabili con altre misure di sostegno al reddito, pertanto i Comuni successivamente all'erogazione dei contributi comunicano a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
9. L'Ufficio servizi sociali provvede a informare i richiedenti dell'esito della procedura e a trasmettere al Prefetto l'elenco degli inquilini che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, al fine della graduazione programmata dell'intervento delle forze pubbliche nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

6. CONTROLLI

1. Il Comune svolge azioni di controllo allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente bando, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
4. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata. Provvede altresì alle dovute segnalazioni di cui all'articolo 76 del Decreto n. 445/2000. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter codice penale, nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

7. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE E DELLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE

1. Il Comune fornisce a Regione Lombardia con cadenza semestrale ogni informazione utile sulle attività poste in essere in applicazione del decreto ministeriale e delle disposizioni regionali ed in particolare:
 - a) richieste di contributo pervenute al Comune
 - b) Numero contributo erogati
 - c) Importo medio contributo
 - d) Numero nuovi contratti sottoscritti
 - e) Numero contratti rinnovati
 - f) Numero procedure sfratto differite
 - g) Numero beneficiari classificati secondo la finalizzazione del contributo prevista dell'art. 5 del DM del 30 marzo 2016
 - h) Elenco anagrafico dei beneficiari (nome, cognome, codice fiscale, importo erogato)

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa privacy è disponibile al seguente link <https://www.comune.pontesanpietro.bg.it/info-e-contatti/privacy/privacy/>

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Dott.ssa Laura Misani

(documento firmato digitalmente)